

Pubblicato il 24/07/2024

**N. 15170/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 15622/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15622 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;

*contro*

Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Madeo, Giampaolo Austa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Madeo in Roma, corso Trieste;

*per l'annullamento*

della nota del Comune di Fiano Romano, Ufficio Polizia Locale, prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, recante “Riscontro istanza revisione in autotutela. Concessione posto invalidi nominativo – rif. -OMISSIS- del -OMISSIS-”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiano Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, residente nel Comune di Fiano Romano (RM) in -OMISSIS-, agisce nell'odierno giudizio per l'annullamento degli atti impugnati come in epigrafe, con i quali l'Ente ha negato la sua richiesta di concessione di uno stallo di sosta riservato per disabili, a servizio dell'abitazione.

Esponde di essere in condizioni ascrivibili alla categoria dei "-OMISSIS-", equiparata a "soggetto non deambulante", risultando possessore: (i) del contrassegno invalidi -OMISSIS-; (ii) di automezzo (senza patente di guida) targato -OMISSIS-.

In tale veste, in data 24.02.2022 presentava al Comune di Fiano Romano, Ufficio Polizia Locale, richiesta di spazio di sosta personalizzato per invalidi ai sensi dell'art. 381, comma 5 del Reg. Codice della Strada, in quanto impossibilitato a raggiungere l'ingresso della propria abitazione dal box auto indipendente sito in -OMISSIS- di proprietà del coniuge, separato da una scalinata esterna lunga 50 mt. e da una salita molto ripida all'incrocio tra la suddetta -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Con nota -OMISSIS- del-OMISSIS- l'istanza veniva respinta in quanto il ricorrente risultava titolare di un'autorimessa (la richiesta "*non può essere accolta in quanto Lei ha la disponibilità di una autorimessa a Suo uso esclusivo e di pertinenza della propria abitazione*").

Ritenendosi legittimato ex art.381, comma 5, d.p.r. 495/92, secondo cui l'unica condizione di assegnazione dello spazio di sosta è la particolare condizione di invalidità della persona (TAR Lazio, sent. n. 9556/2019), il ricorrente formulava istanza di revisione in autotutela del citato diniego -

OMISSIS- del-OMISSIS-, affinché l'Ufficio Polizia Locale, *re melius perpensa*, concedesse lo spazio di sosta.

Peraltro, atteso che in detto diniego l'Ente riferiva di valutazione in corso circa *“la possibilità di realizzare ulteriori stalli di sosta adibiti al trasporto delle persone disabili nella predetta -OMISSIS-”*, contestualmente formulava istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss., l.n. 241/90 al fine di acquisire: - gli atti istruttori afferenti il procedimento teso alla realizzazione di "ulteriori stalli di sosta adibiti al trasporto delle persone disabili nella predetta -OMISSIS-(spazio utilizzabile da tutti coloro che sono muniti dello specifico contrassegno previsto dalle norme del C.d.S)"; - la nota -OMISSIS- del-OMISSIS-dell'Ufficio Polizia Locale "relativa al sopralluogo effettuato in data 30.04.2022", citato nelle premesse del provvedimento di diniego -OMISSIS-.

Con la nota dell'Ufficio Polizia Locale, prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- , impugnata, l'Amministrazione comunale comunicava che *“l’istanza non può essere accolta per i seguenti motivi: 1. La -OMISSIS- è una strada a senso unico di ridotte dimensioni ove sono presenti alcuni spazi per la sosta dei veicoli realizzati solo ed esclusivamente nei punti in cui le condizioni del tratto stradale lo ha permesso, ivi compreso l’unico posto per disabile personalizzato posto antistante il civico -OMISSIS-. 2.- L’art. 381, comma 5 del Regolamento Codice della Strada recita: ‘Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno di parcheggio per disabili’. Come verificato da personale di questo Corpo Polizia Locale (-OMISSIS-), l’abitazione in cui risiede il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è dotata di uno spazio esterno protetto da cancello carrabile sul quale è apposto anche il cartello di passo carrabile [...] . 3.- La realizzazione del posto disabile non è possibile effettuarla nemmeno antistante il civico -OMISSIS- in quanto l’unico spazio di sosta presente si trova sul lato*

*sinistro (lato conducente) e non rispetta le condizioni previste dalle norme del Codice della Strada per poterlo adibire alla sosta dei veicoli in uso ai disabili muniti di contrassegno. [...] Si evidenzia inoltre che in relazione alla conformità del tratto stradale in questione non vi è la possibilità di realizzare ulteriori stalli di sosta adibiti al trasporto delle persone disabili, spazio utilizzabile da tutti coloro che sono muniti dello specifico contrassegno previsto dalle norme del C.d.S.) nelle predetta -OMISSIS-”.*

Il ricorrente impugna la nota appena riportata, ne sostiene la natura di atto confermativo e non meramente confermativo e fa valere le proprie ragioni che militerebbero in favore del rilascio dello stallo di sosta.

Il Comune oppone l'inammissibilità del ricorso (atto meramente confermativo e comunque non è impugnato l'originario diniego) e l'infondatezza nel merito. In particolare, dall'istruttoria compiuta riferisce che l'istante: a) non risiede in una zona ad alta densità di traffico; e b) ha a disposizione un'autorimessa a suo uso esclusivo di pertinenza della propria abitazione, con accesso su -OMISSIS-, con passo carrabile -OMISSIS- rilasciato dal Comune. Dagli elementi di fatto raccolti, quindi, secondo l'Ente emergerebbe l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza e per predisporre il posto auto riservato ai sensi degli artt. 188, d.lgs. 285/1992 (“Codice della Strada”) e 381, co. 5, d.P.R. 495/1992; circostanze solo meglio argomentate, a seguito dell'istanza di autotutela, nel provvedimento impugnato.

Le parti hanno scambiato memorie e documenti.

Nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso che ha sollevato il Comune, sostenendo che l'atto impugnato sarebbe “meramente confermativo” del primo diniego; all'evidenza, la più ampia formulazione della motivazione, che tiene conto delle peculiari condizioni soggettive del ricorrente e le relaziona al contesto dei luoghi in maniera puntuale e non meramente assertiva (come il primo diniego), comporta che il

provvedimento di diniego di autotutela è solo confermativo del precedente esito.

Nel merito, quanto appena esposto conduce però al rigetto del gravame.

In primo luogo, si osserva che la richiesta di accesso agli atti che il ricorrente aveva formulato è stata evasa dall'Ente che ha depositato in giudizio la relazione istruttoria di cui alla nota -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Nel merito, vero è che l'art. 381, comma 5 del Regolamento Codice della Strada, fonda una pretesa della persona disabile ad ottenere la concessione di uno stallo di sosta personalizzato a proprio uso esclusivo; ma l'accoglimento della richiesta consegue non già ad un procedimento interamente vincolato, residuando spazi di valutazione tecnico-discrezionale nei quali la pubblica amministrazione deve bilanciare gli interessi privati del richiedente con quelli generali alla più fluida e scorrevole circolazione veicolare, al fine di assicurare la tutela dei primi nel minore sacrificio possibile dei secondi e dunque tenendo conto anche delle condizioni concrete nelle quali il disabile ha accesso alla propria abitazione.

Nel caso di specie, è incontestato che la residenza del ricorrente non ricade in una zona "ad alta densità di traffico" e già solo quest'aspetto impedirebbe di accogliere il ricorso.

Inoltre, due sono le condizioni puntualmente ostative, accuratamente valutate dall'Ufficio (ed adeguatamente documentate dal supporto fotografico, v. allegati alla nota -OMISSIS- del -OMISSIS- della Polizia Locale), ossia che (a) il soggetto interessato possiede già, a servizio della propria abitazione, una rimessa privata con passo carrabile; (b) la esistenza di spazi di sosta pubblici nel tratto di strada antistante il civico -OMISSIS- che si trovano sul lato sinistro (lato conducente) e sono privi delle condizioni previste per adibirne uno alla sosta dei veicoli in uso ai disabili muniti di contrassegno (in quanto, come meglio chiarito dalle difese dell'Ente, gli slot esistenti non sono sufficientemente larghi da consentire la salita e discesa del disabile in sicurezza).

In ordine al primo dei due aspetti considerati, il ricorrente si limita a sostenere che l'accesso alla rimessa pertinenziale sarebbe disagiata in quanto collegata all'abitazione da una "scalinata esterna lunga 50 mt" ed, all'esterno, da "una ripida salita all'incrocio tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-", su strada senza marciapiede: ma, all'evidenza, si tratta di un contesto nel quale l'utilità della rimessa privata è interamente fruibile dal richiedente, essendo solo disagiata, ma non certo impedita o seriamente compromessa la fruibilità della pertinenza.

Né vale l'argomento secondo il quale la condizione di -OMISSIS- grave è assimilata alla non deambulazione: sul punto, quel che viene in rilievo non è la eccessiva onerosità della fruizione della rimessa in senso assoluto (non configurabile nel caso di specie anche tenuto conto della possibilità di accedere alle misure di abbattimento delle **barriere architettoniche** con appositi accorgimenti), ma nel rapporto tra il sacrificio richiesto all'interesse generale della circolazione.

Quest'ultimo va quindi bilanciato con le dimensioni della strada e degli slot esistenti, che correttamente vanno considerati nelle dimensioni necessarie alla fruizione in sicurezza del disabile: sul punto, non vale sostenere, come vorrebbe la difesa del ricorrente, che si tratterebbe di condizioni da interpretare secondo l'interesse del disabile stesso (secondo una logica, sottesa agli argomenti difensivi, di accettazione del rischio da parte dell'interessato), perché la sottrazione all'uso pubblico e generale di uno spazio di sosta va giustificata da una valutazione nella quale la sicurezza è interesse generale e non disponibile da parte né dall'Amministrazione, né dai diretti interessati (l'area di sedime dello slot è sempre di proprietà dell'Ente, che dunque è responsabile di eventuali incidenti o lesioni che possano derivare dal suo uso laddove quest'ultimo fosse consentito senza il rispetto delle regole e degli standard di sicurezza, anche laddove fosse lesa lo stesso soggetto richiedente). Quanto alla contestazione della insufficienza motivazionale dell'atto impugnato in ordine all'impossibilità di creare altri spazi di sosta in

corrispondenza dell'ingresso di -OMISSIS-, ma dal lato opposto della strada, la documentazione fotografica conduce a ritenere adeguata la valutazione dell'Ente, in assenza di puntuali controdeduzioni di parte ricorrente (che avrebbe dovuto specificare i presupposti di una proposta alternativa, a fronte di una specifica indicazione da parte dell'Ente che la strada, di dimensioni particolarmente ridotte, non consente la creazione di spazi di sosta su entrambi i lati in modo continuativo, ma soltanto in alcuni punti circoscritti, tanto che la possibilità di creare spazi di sosta riservati è stata già presa in esame, risolvendosi nella creazione dello spazio in corrispondenza del civico - OMISSIS-).

Sul punto, quindi, è la domanda del ricorrente ad essere generica, non la motivazione dell'atto impugnato.

Conclusivamente, il ricorso va respinto; la peculiarità della fattispecie e la rilevanza sociale degli interessi dedotti comportano giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Salvatore Gatto Costantino**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.